



***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI***

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22 febbraio
1991 e integrato in base alla Deliberazione del C.C. n° 33 del 26 aprile 1991**

PARTE 1[^] - INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

Art. 2

(Finalità)

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) Rispetto della persona e della sua dignità;
- b) Rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) Prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;

Superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;

Rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

Art. 3

(Destinatari)

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 4

(Contenuto)

Gli interventi si distinguono in:

- interventi Diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;
- interventi Indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

Art.5

(Interventi diretti)

Gli interventi diretti si distinguono in:

- Ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
- Straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

Art. 6

(Interventi Indiretti)

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

Art. 7

(Requisiti)

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo seguente.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

Art. 8

(Reddito minimo vitale individuale)

Il reddito minimo vitale individuale è determinato dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali (vedi legge Regionale 4/88 e DPGR 12/89 e successive modificazioni ed integrazioni).

Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.

Art. 9

(Modalità)

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'ufficio ASSISTENTE SOCIALE sono sottoposte alla Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro 10 giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 10

(Interventi di emergenza)

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco o Assessore Competente Delegato può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista Comunale, di somme non superiori a € 100.000.

Articolo integrato in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 26 aprile 1991 con oggetto "Deduzioni ordinanza CO.RE.CO di Cagliari n° 542/1 Deliberazione C.C. n.14/91 – Regolamento Concessioni Sovvenzioni Contributi ed Ausili Finanziari".

Art. 10/bis

Stabilire, per gli interventi di emergenza, il termine dell'istruttoria delle richieste in giorni, e il discarico delle somme erogate dal Sindaco tramite l'Economista Comunale entro 10 giorni con apposito atto deliberativo adottato dalla G.M.

Stabilire i seguenti criteri di valutazione delle domande concernenti interventi di cui all'art. 15 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i):

- Consistenza dell'attività svolta nello specifico campo di operatività.
- Rilevanza socio – culturale delle attività svolte e/o preposte.
- Rispondenza della popolazione alle attività svolte e/o preposte.
- Esame curriculum eventualmente prodotto.

In presenza di più richieste, verrà data priorità all'associazione sportiva o culturale maggiormente rappresentativa, anche in relazione all'impatto sugli interessi dei cittadini.

ESEMPI:

- a. Fra una richiesta di contributo avanzata da un soggetto qualsiasi per l'organizzazione di un saggio musicale ed una richiesta di contributo da parte

della Banda Musicale locale, verrà data priorità alla seconda.

- b. Fra una richiesta di contributo avanzata da un gruppo amatoriale per l'organizzazione di una manifestazione a carattere sportivo ed una avanzata da una società iscritta ad una qualunque federazione Sportiva, verrà data priorità a quest'ultima.

Art. 11

(Parenti tenuti per legge agli alimenti)

La Giunta e gli operatori Comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

PARTE 2^ - INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ

E/O

INIZIATIVE

Art. 12

(Finalità e contenuto)

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1^ del presente Regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi Comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti Comunali.

Art. 13

(Destinatari)

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le Cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

Articolo integrato in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 26 aprile 1991 con oggetto “Deduzioni ordinanza CO.RE.CO di Cagliari n° 542/1 Deliberazione C.C. n. 14/91 – Regolamento Concessioni Sovvenzioni Contributi ed Ausili Finanziari”.

Art. 13/bis

(Settori di intervento)

Individuazione dei settori di intervento per i quali si applicano le norme del presente regolamento:

- a) manifestazioni ginnico-sportive;
- b) associazioni e circoli culturali e ricreativi, bande musicali;
- c) attività di promozione educativa e culturale di prosa, di cinematografia, di musica;
- d) mostre ed esposizioni;
- e) feste patronali;
- f) festeggiamenti e manifestazioni popolari tradizionali - mascherate;

- g) festività religiose diverse;
- h) attività di promozione e diffusione dello sport;
- i) escursionismo.

Individuazione degli uffici comunali preposti all'istruttoria delle richieste di contributo:

- UFFICIO AFFARI GENERALI: per le pratiche di cui alle lett. a), e), f), g), h), i), con gli operatori addetti nei vari servizi interessati.
- UFFICIO CULTURA - TEMPO LIBERO: per le pratiche di cui alle lett. b), c), d).

L'istruttoria delle richieste è perfezionata, a cura dell'ufficio competente, nel termine di gg.15 dalla presentazione delle stesse all'ufficio protocollo.

Le modalità di evasione delle richieste sono così individuate:

- Istruttoria amministrativa delle domande.
- Deliberazione di erogazione del contributo o diniego erogazione contributo.

Per ogni tipo di intervento si prevede la possibilità della corresponsione di un acconto pari al 50% dell'intero contributo, dietro presentazione di regolare preventivo di spesa ed erogazione del saldo a dimostrazione delle spese a consuntivo.

Art.14

(Modalità per l'accesso)

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30/9/ dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 3 mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- Da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;

- Dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- Dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri enti, sono istruite dall'ufficio Competente e sottoposte alla Giunta Comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione competente.

La determinazione della Giunta in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro 1 mese dalla approvazione del Bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la determinazione deve pervenire entro 15 giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo integrato in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 26 aprile 1991 con oggetto “Deduzioni ordinanza CO.RE.CO di Cagliari n° 542/1 Deliberazione C.C. n. 14/91 – Regolamento Concessioni Sovvenzioni Contributi ed Ausili Finanziari”.

Art. 14/bis

Stabilire che, nel rispetto degli artt. 2 e 3 della L.241/90, la deliberazione di cui al comma 3 dell'art.14, relativa all'approvazione del piano di ripartizione dei fondi disponibili in bilancio, prevederà la ripartizione delle somme stanziare per ogni tipo di intervento e le somme assegnate alle iniziative ammesse. Nella medesima deliberazione dovranno essere riportate anche le istanze relative ad iniziative non accolte e le motivazioni del mancato accoglimento delle stesse.

Art. 14/ter

Le richieste dovranno essere redatte secondo gli schemi di domanda, approvati dall'Ente e specifici per ogni settore di intervento, e corredate della documentazione sottoelencate:

Per le società sportive:

- statuto
- copia domanda di affiliazione o riaffiliazione alle federazioni sportive

Per le altre associazioni e/o soggetti promotori:

- autocertificazione inerente la costituzione del comitato e/o associazione
- autocertificazione del soggetto promotore delle manifestazioni.

Individuazione degli uffici comunali preposti all'istruttoria delle richieste di contributi:

- UFFICIO AFFARI GENERALI: per le pratiche di cui alle lett. a), e), f), g), h), i) con gli operatori addetti nei vari servizi interessati.
- UFFICIO CULTURA-TEMPO LIBERO: per le pratiche di cui alle lett. b), c), d).

L'istruttoria delle richieste è perfezionata, a cura dell'ufficio competente, nel termine di gg.15 dalla presentazione delle stesse all'ufficio protocollo.

Le modalità di evasione delle richieste sono così individuate:

- istruttoria amministrativa delle domande;
- deliberazione di erogazione del contributo o diniego erogazione contributo.

Gli uffici preposti rilasceranno il parere sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.53 della L.142/90, nonché l'attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 della L.142/90.

Art.15

(Criteri di Valutazione)

Nell'Esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., le cui domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza Sociale ed Economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;

- progetto - preventivo e/o consuntivo;
- finalità.

Nel caso le domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio Comunale.

PARTE 3^ - NORME FINALI

Art.16

(Informazione)

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività Amministrativa, il Comune Assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art.17

(Iniziative delle Commissioni)

Le Commissioni di cui agli art.9 e 14 si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni della Collaborazione degli Uffici Comunali, possono presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

Art.18

(Accertamenti d'ufficio)

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione Amministrativa ed in particolare ad accertare d'Ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione Comunale o altra Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 19

(Pubblicità del regolamento)

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'Ufficio Competente per settore di intervento, in libera visione al pubblico.

Art. 20

(Entra in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva, ai sensi delle disposizioni in materia.